



TRIBUNALE DI TERAMO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. proc. un. n. 65-1/2026

Il Giudice Designato

Visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da DI VENOSA GIUSEPPE;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito;

rilevato che parte ricorrente risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), CCII;

vista l'istanza di sospensione avanzate dal ricorrente e ritenuta la stessa suscettibile di positivo riscontro ai sensi dell'art. 70, co. 4 CCII ai fini della conservazione del patrimonio del debitore fino alla conclusione del presente procedimento;

ritenuti, in particolare, sussistenti i presupposti legittimanti la sospensione, in forza dell'art. 70, co. 4 CCII, delle trattenute del quinto della pensione del debitore in essere in favore di BIBANCA S.P.A., creditore chirografario, in forza del disposto dell'art. 67, co. 3 CCII ed atteso altresì che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziale, dei crediti in qualsiasi forma;

ritenuti altresì sussistenti i presupposti legittimanti, ai sensi dell'art. 70, co. 4 CCII, la sospensione dei pagamenti, da parte del terzo pignorato INPS, in favore del creditore chirografario BANCO BPM in esecuzione della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Teramo pronunciata in data 02/11/2021 a definizione del procedimento di esecuzione forzata mobiliare presso terzi r.g. es. mob. n. 672/2021;

ritenuto che a tale conclusione debba giungersi – trattandosi anche in tal caso di credito chirografario ed atteso che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziale, dei crediti in qualsiasi forma – alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 10/03/2022 relativa all'art. 8, co. 1 *bis* n. 3/2012 ma riferibile anche all'art. 67, co. 3 CCII in ragione della identità del contenuto di tali norme;

rilevato, infatti, che nella citata pronuncia la Corte Costituzionale afferma che “(...) *la disposizione censurata non evoca testualmente la mera cessione volontaria, ma la cessione del credito tout court, e dunque non può escludersi a priori un possibile riferimento implicito anche alla ipotesi della cessione coattiva del credito, di fonte giudiziale*”, che “*l'effetto traslativo del credito, che deriva dall'assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell'adempimento. L'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura di espropriazione presso terzi e che determina la cessione coattiva del credito pignorato, non fa altro che avallare per via giudiziale, in mancanza di un previo negozio di cessione, l'iniziativa del creditore nella individuazione di una modalità di soddisfazione in chiave solutoria del proprio diritto. Il giudice dell'esecuzione, attraverso la richiamata ordinanza, non esercita alcun potere decisorio di tipo contenzioso, né attribuisce al creditore un nuovo titolo, ma si limita - dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 553 del codice di procedura civile - ad autorizzare il creditore ad avvalersi della citata modalità esecutiva. (...).*”;

letto e applicato l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

dispone la pubblicazione, a cura dell'OCC, del presente decreto nel sito internet di questo Tribunale, nell'area relativa alle procedure concorsuali;

dispone la comunicazione del presente decreto entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori; dispone che ciascun creditore, ricevuta la comunicazione di cui al punto che precede, comunichi all'OCC un indirizzo pec; in mancanza di tale comunicazione, le successive comunicazioni ai creditori saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avvisa che nei venti giorni successivi alla comunicazione predetta ogni creditore potrà presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC indicato nella comunicazione suddetta;

DISPONE

la sospensione fino alla conclusione del presente procedimento:

- delle trattenute del quinto della pensione del debitore in essere in favore di BIBANCA S.P.A.;

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del presente procedimento;

dispone, in particolare, la sospensione dei seguenti procedimenti:

1. procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 860/2020 R.G.E, del Tribunale di Teramo, G.E. Carota Patrizia promossa dalla società HDI Assicurazioni s.p.a. di euro 179,00 circa, con terzo pignorato I.N.P.S.;

2. procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da Soget s.p.a., atto n. 2026/0000115820, Reg. Cron. n. 2654/2026, con terzo pignorato I.N.P.S.;

3. procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da Soget s.p.a., atto n. 2026/0000115818, Reg. Cron. n. 2652/2026, con terzo pignorato I.N.P.S.;

4. procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da Soget s.p.a., atto n. 2026/0000115819, Reg. Cron. n. 2653/2026, con terzo pignorato I.N.P.S.;

DISPONE

la cessazione di pagamenti in corso in forza della ordinanza di assegnazione pronunciata in data 02/11/2021 a definizione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 672/2021 R.G.E. (Tribunale di Teramo) in favore di BANCO BPM e a carico del terzo pignorato I.N.P.S.;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni sopra indicato, l'OCC, sentito il debitore, riferisca a questo Giudice Delegato e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie;

FISSA

fin da ora l'udienza del 02/12/2026 ore 9:45 per l'audizione degli interessati ai fini del vaglio della domanda di omologazione.;

DISPONE

che l'OCC depositi, entro la suddetta udienza:

1. la documentazione comprovante la pubblicazione sul sito *web* del Tribunale disposta con il presente decreto;
2. la documentazione comprovante l'effettuazione e l'esito delle comunicazioni ai creditori disposte con il presente decreto;
3. dettagliata e motivata relazione di controdeduzioni rispetto alle eventuali osservazioni sollevate dai creditori.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Teramo, 28/08/2026

Il Giudice designato
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio